INFORMATIVA

001/2016 gennaio

PRESTAZIONI DI LAVORO CON IL SISTEMA DEI "VOUCHERS"

Il D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81 ha introdotto numerose novità in materia di contratti di lavoro e per quanto riguarda il **lavoro occasionale accessorio**, ossia la prestazione lavorativa pagata tramite i **voucher**.

Con la presente ***INFORMATIVA*** aggiorniamo quanto comunicato con le due precedenti risalenti alla **01/2013 – settembre** ed alla **02/2014 – febbraio**.

Ribadiamo, a seguito di tutti i chiarimenti divulgati che l'utilizzo delle prestazioni "***a vouchers***" **è totalmente legittimo** anche nell'attività imprenditoriale, nel rispetto dei limiti e delle condizioni che andremo ora, brevemente a riepilogare.

QUANDO SONO UTILIZZABILI I VOUCHERS?

Sono **sempre** utilizzabili nei limiti economici previsti dalla norma. Permangono alcune particolari limitazioni esclusivamente per le imprese agricole che qui non prendiamo in considerazione.

QUALI SONO I LIMITI ECONOMICI?

Il limite è stato innalzato. Ogni lavoratore non può ricevere, per prestazioni a vouchers, importi superiori a **7.000 euro netti** (9.333 lordi), compenso rivalutabile ogni anno, per tutte le attività accessorie.

Tale nuovo limite è però riferito alla totalità di committenti. Il compenso massimo per le prestazioni effettuate nei confronti del singolo committente, rimangono invece invariate a 2020 euro netti (2.693 lordi), qualora prestate verso un singolo imprenditore o professionista.

Va sempre rispettato il limite generale di 7.000 euro, pertanto si dovrà **sempre** acquisire specifica dichiarazione del lavoratore che il pagamento delle prestazioni non comporterà il superamento di questa soglia.

Possibilità di utilizzare i **voucher INPS anche per chi percepisce indennità di cassa integrazione e sostegno al reddito:** in questi casi, è possibile per tali soggetti **prestare lavoro accessorio in tutti i settori** compresi gli enti locali, nel limite di reddito massimo di 3000 euro netti, 4 mila euro lordi, all'anno, ossia, dal 1° gennaio al 31 dicembre, annualmente rivalutati dall'ISTAT.

COME FUNZIONANO I BUONI LAVORO

I **voucher prepagati** hanno un valore nominale di 10, 20 o 50 euro ed il compenso minimo è pari al voucher lavoro di importo più basso, cioè 10 euro. Questo, però, non vale nel settore agricolo dove si seguono regole differenti. Una volta ricevuto il **voucher lavoro**, esso può essere incassato presso qualsiasi ufficio postale dietro esibizione di un valido documento di riconoscimento. Il tempo massimo per la riscossione è pari a 12 mesi e se il buono è stato acquistato presso un tabaccaio la riscossione può avvenire presso lo stesso esercizio.

Attenzione, però, perché il compenso minimo orario di 10 euro è lordo e non netto. Sul voucher, infatti, gravano le seguenti trattenute:

- 13 per cento da corrispondere alla gestione separata INPS a titolo di contribuzione previdenziale;
- 7 per cento da corrispondere all'INAIL, a tutela degli infortuni sul lavoro;
- il 5 per cento, infine, viene erogato all'INPS che gestisce il servizio.

In pratica, quindi, su 10 euro si ricevono 7 euro e 50 netti. Su 20 euro se ne incassano 15 mentre su 50 euro il compenso netto per il lavoratore è pari a 37 euro e 50 centesimi.

Gli importi riconosciuti tramite voucher sono esenti da imposizione fiscale ed inoltre la percezione degli stessi non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. La contribuzione previdenziale versata all'Inps, è utile soltanto ai fini pensionistici e non dà diritto alle prestazioni di malattia, maternità ed assegno al nucleo familiare.

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze, Contenzioso, Revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: info@studioamatoroma.it

ACQUISTO DEI BUONI LAVORO

Il detto decreto ha introdotto l'obbligo, per imprenditori e professionisti di acquistare i voucher esclusivamente con modalità telematiche, invariate le modalità di acquisto per i privati cittadini. Pertanto:

- **in caso di committenti imprenditori o professionisti**: acquisto esclusivo con la procedura telematica, attraverso il sito Inps o il contact center dell'istituto, previa registrazione del committente e del lavoratore; presso i tabaccai aderenti alla convenzione Inps-Fit. In questo caso il valore nominale del buono orario sarà fissato con apposito decreto del Ministero del Lavoro tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per i diversi settori di attività previo confronto con le parti sociali;
- **per tutti gli altri soggetti**: acquisto presso le sedi Inps o il contact center dell'istituto, tramite la procedura telematica, previa registrazione del committente e del lavoratore; presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati o gli sportelli bancari e postali. Il valore nominale del singolo voucher è di 10 euro.

DURATA DEI BUONI

I buoni lavoro devono essere **attivati ed utilizzati entro 30 giorni dalla data della loro emissione**, attenzione, l'orientamento giurisprudenziale considera i buoni utilizzati oltre i 30 giorni come lavoro nero con conseguenze sanzionatorie pesantissime.
I buoni rilasciati da banche e tabaccherie devono essere riscossi entro un anno dalla data di emissione; i buoni rilasciati dalle poste devono essere riscossi entro due anni dalla data di emissione.

DEDUCIBILITA' DEI COSTI

I datori di lavoro con partita IVA, possono dedurre il costo dei vouchers qualora le prestazioni richieste siano **inerenti o accessorie** all'attività esercitata.

OBBLIGHI PER I COMMITTENTI

Il committente dovrà comunicare alla **Direzione territoriale del lavoro** competente, prima dell'inizio della **prestazione di lavoro** (anche il giorno stesso, purché prima), attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici ed il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa. Vi dovrà essere dunque una doppia comunicazione: all'Inps ed alla DTL competenti.
In attesa dell'attivazione delle procedure telematiche la comunicazione continuerà ad essere inviata all'Inps (tale comunicazione vale anche ai fini Inail).

DISPONIBILITA'

A richiesta lo studio scrivente può operare come intermediario nella richiesta, attivazione e gestione dei buoni lavoro.

Lo studio rimane, come sempre, a disposizione per ogni eventuale chiarimento o necessità.

Con l'occasione è gradito augurare buon lavoro.

Consulenze, Contenzioso, Revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: info@studioamatoroma.it